



COMUNE DI CALCI

PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **38** del 30/07/2015

OGGETTO: **I.U.C. ANNO 2015– Approvazione Aliquote Imposta Municipale Propria - IMU**

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 17:00, presso il Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita il Consiglio Comunale.

Alla discussione del predente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome Nome	Carica	Presenti	Assenti
GHIMENTI MASSIMILIANO	SINDACO	X	
PALANDRI VALTER	CONSIGLIERE	X	
TORDELLA STEFANO	CONSIGLIERE	X	
PIERINI TOMMASO	CONSIGLIERE	X	
LUPETTI ANNA	CONSIGLIERE	X	
DEL MORO FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
LAZZERINI MARIA CHIARA	CONSIGLIERE	X	
BERTI-LORENZI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
BERNARDINI PATRIZIA	CONSIGLIERE		X
LAZZERINI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
MANGINI MAILA	CONSIGLIERE	X	
MIGNANI VALTER	CONSIGLIERE		X
MESSERINI GIULIO	CONSIGLIERE	X	
Presenti - Assenti		11	2

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: SANDRONI GIOVANNI, GALOTTA ANNACHIARA, RICOTTA VALENTINA

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti
Assiste alla Seduta Il Vicesegretario Dott.ssa Ilaria Orsucci

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- una sola unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, dall'anno 2015 è

considerata “adibita ad abitazione principale” secondo quanto stabilito dell’art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, L’abitazione non deve risultare locata o data in comodato d’uso.

CONSIDERATO, inoltre, che l’art.13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU); in particolare:

il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari al 7,6 per mille, nei limiti di 3 punti fino ad un massimo del 10,6 per mille,

il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 2 punti fino ad un massimo del 6 per mille l’aliquota prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze.

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Udita la discussione registrata e conservata agli atti;

Con la seguente votazione:

presenti: 11 (undici);

votanti: 11 (undici);

favorevoli: 8 (otto)

astenuiti: 0

contrari: 3 (Mangini, Lazzerini Paolo, Messerini);

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

- **ALIQUOTA 6,0 per mille**
per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)
- **ALIQUOTA 10,6 per mille**
per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1
- **ALIQUOTA 10,6 per mille**
per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/3
- **ALIQUOTA 10,6 per mille**
per tutti gli immobili del gruppo catastale "D", immobili produttivi, con esclusione della categoria catastale D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014
- **ALIQUOTA 9,1 per mille**
per i terreni agricoli
- **ALIQUOTA 10,6 per mille**
per tutti gli altri immobili ed aree edificabili

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del /07/2015;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

6) di dare atto che già a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

presenti: 11 (undici);

votanti: 11 (undici);

favorevoli: 8 (otto)

astenuiti: 0

contrari: 3 (Mangini, Lazzerini Paolo, Messerini);

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00.

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto

Il Sindaco
Massimiliano Ghimenti

Il Vicesegretario
Dott.ssa Ilaria Orsucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 04/08/2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Cristina Cardelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, perché pubblicata all'albo pretorio il 04/08/2015.

Calci

Il Segretario Generale
Dott. Fulvio Spatarella
